

BIBLIOTECA

CAD: Dati, siti e servizi online della PA

1. Introduzione

In questa videolezione approfondiremo alcuni dei principali ambiti tematici disciplinati dal CAD. Ci focalizzeremo in particolare sulle disposizioni contenute nel Capo V del Codice, inerente a dati, siti e servizi online della PA.

2. Disponibilità, fruizione e riutilizzo dei dati della PA

Partiamo dai dati della PA. In base all'art. 50, i dati pubblici sono resi disponibili e accessibili attraverso le ICT, al fine di garantire la fruizione

e il riutilizzo da parte di altre PA e di soggetti privati.

Ai sensi del d.lgs. 36/2006, per riutilizzo si intende l'uso del dato, prodotto da una PA nell'ambito della sua attività istituzionale, da parte di persone fisiche o giuridiche a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale per il quale il dato era stato prodotto.

In particolare, i dati sono resi accessibili e fruibili ad altre PA qualora il loro utilizzo sia necessario per lo svolgimento delle attività istituzionali dell'ente richiedente. Il riutilizzo è consentito nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali.

3. Dati aperti: definizione e caratteristiche

In base all'art. 52, i dati pubblicati dalle PA senza l'espressa adozione di una licenza, si intendono rilasciati come dati di tipo aperto.

Ai sensi dell'art. 2, si definiscono dati aperti o open data quei dati che:

- *sono disponibili secondo i termini di una licenza che ne permetta l'utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato;*
- *sono disponibili in formato aperto, cioè neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la loro fruizione, sono adatti all'utilizzo automatico da parte di programmi per elaboratori e sono provvisti dei relativi metadati;*
- *sono resi disponibili gratuitamente oppure ai costi marginali sostenuti per la loro riproduzione e divulgazione, salvo casi eccezionali previsti per legge.*

4. Dati territoriali e repertorio nazionale

Il CAD contiene disposizioni specifiche per la valorizzazione di alcune tipologie di dato di particolare interesse generale, disponibili presso PA centrali e locali. Tra questi rientrano i dati territoriali, ovvero quei dati che attengono, direttamente o indirettamente, a una specifica località o area geografica.

In base all'art. 59, presso AgID è istituito il Repertorio nazionale dei dati territoriali - RNDT, infrastruttura di riferimento per la ricerca dei dati territoriali e l'erogazione dei relativi servizi. Il RNDT è anche il punto di accesso nazionale ai fini dell'attuazione della direttiva europea INSPIRE, che disciplina la materia a livello comunitario.

5. Basi dati di interesse nazionale

Il RNDT è una c.d. base dati di interesse nazionale. Il CAD definisce con questo termine l'insieme delle informazioni omogenee per tipologia e contenuto, raccolte e gestite digitalmente dalle PA, la cui conoscenza è rilevante per lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle altre PA, anche solo per fini statistici.

In virtù della loro importanza, le amministrazioni responsabili di queste basi dati devono consentire il pieno utilizzo delle informazioni da parte di altri enti, secondo regole definite da apposite linee guida.

L'art. 60 individua una lista, non esaustiva, di basi dati di interesse nazionale. Oltre al RNDT, la lista comprende:

- *l'anagrafe nazionale della popolazione residente*
- *la banca dati nazionale dei contratti pubblici*
- *il casellario giudiziale*

- *il registro delle imprese*
- *gli archivi automatizzati in materia di immigrazione e di asilo*
- *l'anagrafe nazionale degli assistiti*
- *l'anagrafe delle aziende agricole*

6. Siti delle pubbliche amministrazioni

Vediamo ora alle disposizioni del CAD in materia di siti e servizi online.

Rispetto ai primi, l'art. 53 stabilisce l'obbligo per le PA di realizzare siti istituzionali conformi ai principi di accessibilità, elevata usabilità e reperibilità. I siti devono inoltre garantire completezza di informazione, chiarezza di linguaggio, affidabilità, semplicità di consultazione, qualità, omogeneità ed interoperabilità.

Quanto ai contenuti dei siti, in base all'art. 54 devono essere facilmente reperibili e consultabili i dati relativi agli obblighi di pubblicità e trasparenza introdotti con il d.lgs. 14 marzo 2013.

Con apposite linee guida sono definite modalità per la realizzazione e l'aggiornamento di siti e servizi online della PA.

7. Servizi online della PA: principi e strumenti

Riguardo a questi ultimi, l'art. 7 stabilisce il diritto di ogni cittadino a usufruire in forma digitale e in modo integrato dei servizi erogati dalle PA, anche attraverso dispositivi mobili. Per far questo, le PA provvedono a riorganizzare e aggiornare i servizi resi in base all'analisi preventiva delle reali esigenze degli utenti. Le PA devono inoltre consentire agli utenti di esprimere la soddisfazione rispetto alla qualità del servizio reso digitalmente, pubblicando i risultati delle rilevazioni sui propri siti.

In aggiunta a questi principi, il CAD disciplina una serie di strumenti volti a favorire la diffusione dei servizi online della PA e agevolare l'accesso da parte di cittadini e imprese. Vediamoli insieme.

8. SPID, il Sistema pubblico di identità digitale

SPID è il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese istituito presso AgID. SPID permette di accedere ai servizi online delle PA con un'unica identità digitale, composta di username e password. Il sistema è costituito come un insieme aperto di soggetti pubblici e privati. L'identità SPID è infatti rilasciata dai Gestori di Identità Digitale, o Identity Provider, soggetti privati accreditati da AgID che, nel rispetto delle regole emesse dall'Agenzia, forniscono le identità digitali e gestiscono l'autenticazione degli utenti.

In base all'art. 64, le PA devono adottare SPID per consentire l'accesso ai servizi che richiedono un'identificazione. Anche i soggetti privati possono aderire al sistema e consentire l'accesso tramite SPID ai propri servizi digitali.

9. CIE e CNS

L'art. 64 stabilisce inoltre che l'accesso ai servizi che richiedono un'identificazione può avvenire anche con carta di identità elettronica (CIE) e carta nazionale dei servizi (CNS).

La CIE è il documento d'identità munito di elementi per l'identificazione fisica del titolare, rilasciato su supporto informatico dai Comuni con la finalità prevalente di dimostrare l'identità anagrafica del suo titolare.

La CNS è invece un documento rilasciato su supporto informatico per consentire l'accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni.

In base all'art. 66, che disciplina i due strumenti, CIE e CNS possono essere utilizzate anche quali strumenti di autenticazione telematica per l'effettuazione di pagamenti tra soggetti privati e PA.

10. Il punto di accesso telematico ai servizi della PA

Per facilitare l'accesso ai servizi online della PA, l'art. 64-bis prevede che tutte le PA devono rendere fruibili i propri servizi tramite il punto di accesso telematico attivato presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Il CAD stabilisce inoltre che i fornitori di specifici servizi, come gli identity provider, devono progettare e sviluppare i propri sistemi in modo da garantire l'integrazione e l'interoperabilità con il punto di accesso unico.

In attuazione di questo articolo, il Team per la trasformazione digitale ha avviato il progetto "IO", che rende possibile la fruizione dei servizi pubblici digitali di PA centrali e locali tramite un'unica applicazione mobile.

11. Presentazione di dichiarazioni e istanze alla PA

Questi ed altri strumenti del CAD contribuiscono a migliorare l'interlocuzione digitale tra PA e cittadini.

Prendiamo il caso della presentazione telematica di dichiarazioni o istanze alla PA. In base all'art. 65, queste sono ritenute valide nei seguenti casi:

- *se sono sottoscritte mediante firma elettronica qualificata o digitale*
- *se l'istante è identificato attraverso SPID, CNS o CIE*



- *se sono sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d'identità*
- *se sono trasmesse dal proprio domicilio digitale*

Le istanze presentate secondo queste modalità sono considerate equivalenti a quelle sottoscritte con firma autografa, apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento.